

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA F. BEROALDO N. 7
40127 BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Ai gentili clienti
Loro sedi

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1° gennaio 2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in **assenza di provvedimenti sul punto da parte della L. 190/2014** (legge di stabilità 2015), per effetto di quanto stabilito dall'art. 1 co. 79 della L. 247/2007 e successive modificazioni, **l'aliquota contributiva previdenziale** (di finanziamento e di compito) **applicabile nel 2015:** *i) agli iscritti alla Gestione separata INPS assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione, passa dal 22% al 23,50%; ii) ai lavoratori a progetto*, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio, **iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 28% al 30%** (cui va aggiunto il **contributo dello 0,72% a titolo assistenziale**); *iii) ai professionisti "senza Cassa", iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 27% al 30%* (cui va aggiunto, anche in tal caso, il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale). Con riguardo alla **decorrenza dell'obbligo contributivo** in argomento è bene rammentare che, in virtù del principio di "cassa allargata" ex art. 51, comma 1 del TUIR, **l'aumento non riguarderà** – continuando ad applicarsi le "vecchie" aliquote del 22% o del 28,72% – **i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso**. **Per tutti gli altri iscritti, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del 2015, anche se relativi ad anni precedenti.**

Premessa

Le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 **sono soggette**, a **decorrere dal 01.01.2015**, **ad un ulteriore e considerevole incremento**: sono interessati dall'incremento delle aliquote contributive **tutti gli iscritti alla suddetta Gestione**, sia quelli **assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione** che quelli iscritti **alla sola Gestione separata e non pensionati** (ivi compresi, nell'ambito di tale categoria, i c.d. professionisti "senza Cassa").



Chi è obbligato ad iscriversi alla gestione separata

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, **le seguenti tipologie di lavoratori.**

| SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA | |
|--|--|
| Collaboratori coordinati e continuativi | Ricorre l'obbligo di iscrizione nel caso di rapporti di collaborazione a progetto . Ricorre l'obbligo di iscrizione nel caso di collaborazione occasionale (rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente). |
| Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali | L'obbligo contributivo sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta). |
| Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro | Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i seguenti soggetti: → che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro); → che apportano capitale e lavoro il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale; → che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale; → imprenditori , per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa. |

Ai fini della contribuzione dovuta, **detti soggetti vengono distinti in due macro categorie:**

- **soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali** obbligatorie o pensionati;
- **soggetti iscritti alla Gestione separata** che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

OSSERVA

Per i **soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, il DL n. 98/2011, ha individuato, inoltre, gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS.** In particolare:

- i **soggetti già pensionati**, se continuano a svolgere l'attività professionale il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza. Detti soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;



→ sono obbligati alla **contribuzione alla Gestione separata INPS** i **soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale** ed i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

Aliquote contributive applicabili per il 2015

Le **aliquote contributive applicabili per il 2015** agli iscritti alla Gestione separata INPS **risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.**

| TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Soggetti iscritto | | Aliquota 2013 | Aliquota 2014 | Aliquota 2015 |
| Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria | | 20% | 22% | 23,5% |
| Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato | Titolare di partita IVA | 27,72% | 27,72% | 30,00 (+0,72%) |
| | Non titolare di partita IVA | 27,72% | 28,72% | 30,00% (+0,72%) |

Con riferimento alla **categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati**, resta fermo, **l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.**

OSSERVA

Il **contributo in parola**, come evidenziato nella tabella, **pari allo 0,72 %**, è sostanzialmente finalizzato **al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS**, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare).

Per i soggetti **iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione**, non **è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.**

| GESTIONE SEPARATA: Aliquote contributive e assistenziali | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Soggetti iscritto | | Aliquota 2013 | Aliquota 2014 | Aliquota 2015 |
| Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria | | 0% | 0% | 0% |
| Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato | Titolare di partita IVA | 0,72% | 0,72% | 0,72 % |
| | Non titolare di partita IVA | 0,72 % | 0,72% | 0,72% |

Ripartizione dell'onere contributivo

Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente. Infatti, le aliquote applicabili per il 2015 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogate.

| Tipologia di lavoratore | Ripartizione onere contributivo |
|--|--|
| Lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio | Nei confronti di detti soggetti, i contributi dovuti sono ripartiti: → per 1/3, a carico del lavoratore; → per i restanti 2/3, a carico del committente. |
| Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro) | Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro , l'onere contributivo è ripartito: → per il 45%, a carico dell'associato; → per il restante 55%, a carico dell'associante. |

Pertanto, per il 2015 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella

| Tipologia di contribuente | | Contribuzione totale | Quota a carico del lavoratore o associato | Quota a carico del committente o associante |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|
| Lavoratori | a Pensionato | 0 | 23,50% | 7,83% |
| | | | | 15,67% |

| | | | | |
|--|---|---------------|----------------|----------------|
| progetto , collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio | soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria | | | |
| | Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato | 30,72% | 10,24% | 20,48% |
| Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro) | Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria | 23,50% | 10,575% | 19,925% |
| | Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato | 30,72% | 13,824% | 16,896% |

OSSERVA

Per **i liberi professionisti "senza Cassa"**, è confermata la **facoltà di rivalsa nei confronti del committente e nella misura del 4% dei compensi lordi.**

Decorrenza

Come anticipato in premessa, **l'aumento contributivo sopra descritto decorre dall'1.1.2015.**

| Tipologia di lavoratore | Decorrenza |
|--|---|
| Lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi | In virtù del c.d. principio di "cassa allargata", le "vecchie" aliquote contributive del 22% e del 28,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2014 e <u>corrisposti fino al 12.1.2015 compreso.</u> |
| Compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, professionisti senza Cassa di previdenza di categoria) | Nei confronti di tali soggetti, non opera il suddetto principio di "cassa allargata" sicché le nuove aliquote del 23,50% e del 30,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall'1.1.2015: → anche se relativi ad anni precedenti; → ferma restando , per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione. |

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA F. BEROALDO N. 7
40127 BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti